

Sentenza Cassazione Civile n. 12897 del 15/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 15/05/2019),
n.12897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28657-2017 proposto da:

M.V., M.B., M.I.P.,

T.P., M.A., nella qualità di eredi di M.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo

studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1075/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO,

depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, M.V., M.I.P., M.A., M.B. e T.P., in qualità di eredi di M.N., hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 4 dicembre 2017, che, a seguito di giudizio rinvio disposto da Cass. n. 4888/2016, ne respingeva le domande di risarcimento danni, a titolo di responsabilità professionale, proposte nei confronti di R.G., avvocato, con condanna degli stessi appellanti al pagamento delle spese dell'intero giudizio;

che la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, segnatamente osservava che: 1) non sussisteva un danno risarcibile in favore di parte attrice, in assenza di elementi atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito di un giudizio eventualmente instaurato nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto la polizza assicurativa relativa all'automezzo del M. non copriva gli atti vandalici, "nel cui ambito va ricompresa la fattispecie in esame", desumendosi dal verbale di denuncia ai Carabinieri del 23 aprile 1992 che detto automezzo "era stato asportato nottetempo dall'officina ove era custodito e subitaneamente, alle 2,10 circa, dato alle fiamme, con finalità palesemente vandaliche"; 2) gli appellati soccombenti erano da condannare al pagamento delle spese "di tutti i gradi del giudizio", comprese quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.2/90,00, oltre accessori di legge;

che non ha svolto alcuna attività difensiva l'intimato R.G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente condannato alla refusione delle spese processuali del giudizio di Cassazione a favore dell'Avv. R., nonostante quest'ultimo era rimasto contumace e non aveva svolto alcuna attività difensiva dinanzi alla Corte di Cassazione;

a.1) il motivo è manifestamente fondato.

Come risulta dalla sentenza n. 4888/2016 di questa Corte, l'avv. R.G. era rimasto solo intimato non costituito nel giudizio di legittimità, sicchè non poteva essere pronunciata la condanna in suo favore alla rifusione delle relative spese.

Difatti, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in

favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011);

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per essersi erroneamente la Corte di merito convinta, interpretando la documentazione prodotta in giudizio oltre il suo tenore letterale e ponendo (erroneamente) sulla parte danneggiata l'onere della prova del dolo, che l'incendio del mezzo sottratto avesse finalità vandaliche e, per l'effetto, escluso la responsabilità dell'avv. R. sull'assunto che nessun esito positivo il danneggiato avrebbe potuto conseguire dalla mancata instaurazione della causa contro la Toro Assicurazione S.p.a, dal momento che le garanzie della polizza assicurativa non copriva atti vandalici;

b.1) il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

E' inammissibile perchè la denuncia della violazione di norme del procedimento non può più essere ricondotta al parametro del vigente (e applicabile *ratione temporis*) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, là dove la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in Cassazione solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra, così falsamente applicando e, quindi, violando la nonna in discorso (Cass. n. 11892/2016, Cass., S.U., n. 16598/2016, Cass. n. 4699/2018).

Nella specie, le censure di parte ricorrente, lungi dal prospettare l'omesso esame di un fatto storico da parte del giudice di appello, ne criticano (inammissibilmente) il ragionamento espresso con la motivazione (secondo il paradigma, non più veicolabile, del vizio motivazionale di cui alla formulazione superata del citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), là dove la stessa Corte territoriale non ha posto in discussione il valore legale del verbale dei Carabinieri, nè la sua intrinseca attendibilità, in quanto ha assunto come veri i fatti storici ivi rappresentati (furto dell'automezzo e repentino incendio dello stesso), fornendone, però, una valutazione estrinseca (concettualizzandoli in termini di vandalità) secondo i poteri di apprezzamento ad essa spettanti.

E' poi manifestamente infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto il giudice di merito, sulla scorta dei documenti ritualmente prodotti in giudizio e alla stregua del principio di acquisizione probatoria (tra le altre, Cass. n. 21909/2013), ha, quindi, operato la compiuta ricostruzione del fatto ed apprezzato la relativa portata, siccome connotato da finalità vandaliche.

La memoria di parte ricorrente, che insiste nella denuncia di "omessa ed errata valutazione" dei "documenti" prodotti nel giudizio di merito, non fornisce argomenti idonei a scalfire i rilievi che precedono.

Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, e dichiararsi che non sono dovute in favore dell'intimato R.G. le spese del giudizio di legittimità definito da Cass. n. 4888/2016.

L'accoglimento solo parziale del ricorso (e per una parte significativamente ridotta rispetto all'economia complessiva dell'impugnazione) integra ipotesi di reciproca soccombenza e comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che non sono dovute in favore dell'intimato R.G. le spese del giudizio di legittimità definito da Cass. n. 4888/2016;

compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019